

N
N



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

**ORDINANZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E
CONTESTUALE APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.
all'esito dell'udienza di convalida celebrata il 14.8.2023 con riguardo all'arresto in flagranza eseguito
in Milano il 13.8.2023 ore 22.54 nei confronti di:

attualmente detenuto c/o la Casa Circondariale di Milano San Vittore

difeso di fiducia dall'avv. Marco MACCAFERRI del Foro di Milano

INDAGATO

in ordine al seguente reato:

Del reato p. e p. dall'art. 80 co. 2 e art. 73 co. 1 e 4 d.p.r. n. 309/1990, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi previsti dall'art. 75 dello stesso T.U, deteneva a fini di spaccio, sulla propria persona, all'interno della tasca destra del pantalone indossato e presso la propria abitazione, in svariati involucri di cellophane, di diversa pesatura, sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, come accertato attraverso test speditivo c.d. narcotest, per un peso lordo complessivo, rispettivamente, di 4842, 16 grammi (per hashish) e 140,00 grammi (per marijuana).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su ingente quantitativo di sostanza stupefacente
Fatto accertato a Milano il

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale

Letta la richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata dal P.M. in data 14.8.2023;
sentito l'arrestato in sede di interrogatorio;
sentito il difensore che ha concluso come da separato verbale in atti;
letti gli atti posti a fondamento della richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata dal Pubblico Ministero

OSSERVA

I fatti che hanno portato all'arresto dell'indagato sono stati puntualmente descritti nel verbale di arresto del



In particolare, dagli atti emerge come la PS, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha notato un veicolo percorrere a forte velocità e hanno deciso di sottoporlo a controllo. Sono stati identificati e

Quest'ultimo mostrava segni di nervosismo e dall'abitacolo proveniva un forte odore di hashish. Sottoposti a perquisizione personale, lo è trovato in possesso di un contenitore di plastica, conservato all'interno della tasca destra del pantalone, contenente 8 g lordi di hashish e una banconota da 50 euro.

Nell'abitazione dell'arrestato, sita in venivano rinvenuti – non è dato comprendere dove – sette differenti sacchetti ciascuno contenenti 5 involucri nonché ulteriori 11 involucri e un contenitore blu per complessivi 4842 g di hashish nonché due sacchetti e un cellophane contenenti complessivi 140 g di marijuana, un bilancino di precisione e due cellulari. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.

L'indagato, in sede di interrogatorio di convalida l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

SULLA RICHIESTA DI CONVALIDA

Sussistono i presupposti per la convalida dell'arresto richiesta dal PM, in quanto legittimamente eseguito in una situazione di flagranza ex art. 382 co. 2 c.p.p., avendo gli operanti di p.g. rinvenuto sostanza stupefacente nella disponibilità dell'arrestato, conservata indosso e nella propria abitazione.

Dalle circostanze del fatto appare, infatti, come l'arrestato si sia reso autore del delitto ex art. 73, co. 4, dpr 309/1990 per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Si deve poi rilevare che la p.g. ha posto l'arrestato a disposizione del P.m. e lo ha condotto nella casa circondariale del luogo entro 24 ore dall'arresto come previsto dall'art. 386, co. 3 e 4, c.p.p.

Il P.m., non dovendo ordinare la liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 389 c.p.p., ha chiesto la convalida a questo competente G.i.p. entro 48 ore dall'arresto come previsto dall'art. 390, co. 1, c.p.p. L'arresto andrà quindi convalidato ai sensi dell'art. 391, co. 4, c.p.p.

SULLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

Il P.m. – contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto – ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere, evidenziando l'inidoneità di ogni altra misura a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.

In ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente rinviare a quanto si è detto nel ricostruire lo sviluppo della vicenda come risultante degli atti trasmessi dal P.m.

Gli elementi probatori di cui sopra sono idonei a suffragare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato per il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 4 DPR n. 309/1990.

L'indagato, infatti, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente occultata all'interno della tasca dei pantaloni e soprattutto nel domicilio (solo a lui riferibile, come confermato in sede di interrogatorio di convalida).

La disponibilità di mezzi per il confezionamento, il frazionamento dello stupefacente e il quantitativo complessivo sequestrato fanno ritenere che lo stesso non sia destinato all'esclusivo uso personale dell'indagato ma destinato alla cessione a terzi.



Alla luce del dato ponderale, poi, si deve escludere ogni possibilità di considerare il fatto tenue ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90.

Quanto all'aggravante contestata, allo stato deve ritenersi non adeguatamente provata.

Secondo le Sezioni Unite¹, infatti, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi. Tale limite deve essere, tuttavia, parametrato al principio attivo e non al dato ponderale lordo, l'unico ad essere allo stato quantificato.

Peraltro, lo stupefacente sequestrato è nel complesso circa 5 kg, cosicché il presumibile principio attivo - che per le droghe leggere difficilmente supera il 10% del totale lordo - sarà presumibilmente inferiore alla soglia dell'ingente quantità come sopra descritta.

Quanto alle esigenze cautelari, deve ritenersi sussistente il concreto e attuale pericolo che l'indagato possa commettere altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede, in considerazione delle modalità della condotta e dal quantitativo dello stupefacente rinvenuto, i quali rivelano un'inclinazione del reo alla commissione di reati concernenti le sostanze stupefacenti.

A conferma della sussistenza del pericolo di reiterazione si evidenzia come l'indagato sia stato di recente sottoposto a procedimento penale per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Il giudice di merito ha, in quella sede, chiesto la sospensione del procedimento per messa alla prova.

Non vi è dubbio, sotto tale profilo, che l'indagato sia a conoscenza di molteplici canali di approvvigionamento della sostanza o comunque in contatto con ambienti criminali in grado di procurarli, ancorché non vi sia prova - allo stato - che egli fosse più che il custode della sostanza.

Quanto ai criteri di scelta della misura, non può, invece, convenirsi con il Pubblico Ministero: se certamente risultano del tutto inidonee misure non custodiali, di per sé insufficienti a contenere il pericolo di reiterazione, non vi è ragione di ritenere insufficiente la misura degli arresti domiciliari. L'indagato, infatti, è ben radicato sul territorio, ha un'attività lavorativa e gode di un'adeguata rete familiare.

Non vi è ragione, quindi, di non confidare che - anche in ragione della giovane età e della pur brevissima esperienza carceraria - l'arresto abbia sortito un'adeguato effetto di ammonimento e che, unitamente alla permanenza domiciliare, la collettività risulti così adeguatamente tutelata.

Allo stato non emerge dagli atti né che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né che sussista una qualsiasi causa di estinzione del reato o della pena.

Non può, inoltre, pronosticarsi l'applicazione della sospensione condizionale della pena, in ragione della sanzione edittale prevista per i fatti per cui si procede.

PQM

visti gli artt. 379 ss. c.p.p.,

CONVALIDA

l'arresto di _____ come in atti generalizzato e

¹ Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020



APPLICA

al medesimo, in relazione al reato lui ascritto in epigrafe, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori e , con le prescrizioni di non allontanarsi dalla stessa e di non comunicare con persone diverse da quelle con lui coabitanti

DISPONE

che lo stesso raggiunga l'abitazione sopra indicata con mezzi propri, per la via ed il tempo più brevi, immediatamente dopo la cessazione della custodia in carcere, dando immediato avviso ai Carabinieri competenti sulla sua abitazione del suo arrivo, e allo scopo ne

ORDINA

l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

PRESCRIVE

conseguentemente allo stesso di non allontanarsi senza autorizzazione del Giudice procedente dai luoghi di esecuzione della misura degli arresti domiciliari
Lo avverte che la violazione del regime cautelare integra il reato di evasione e potrà comportare l'applicazione di una misura più restrittiva.

Manda la Cancelleria per l'espletamento di tutti gli incombeni di legge, ivi compresa la comunicazione della presente ordinanza all'indagato, al suo difensore e al Direttore della Casa Circondariale.

Milano, li 14.8.2023

Tribunale di Milano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
MILANO 14 AGO. 2023